



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 3/2018

(Gas Radon)

Che cos'è

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore pericoloso per la salute umana se inalato. Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al polmone. Si stima che sia la causa di morte per oltre 20 000 persone nella sola Unione europea ogni anno ed oltre 3 000 in Italia. Polonio e bismuto sono i prodotti, estremamente tossici, del decadimento radioattivo del radon.

Il radon è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), naturalmente radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e incolore. Nonostante sia un gas nobile alcuni esperimenti indicano che il fluoro può reagire col radon e formare il di fluoruro di radon. Il radon è solubile in acqua e poiché la sua concentrazione in atmosfera è in genere estremamente bassa, l'acqua naturale di superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti, fiumi, laghi...) lo rilascia in continuazione per volatilizzazione anche se generalmente in quantità molto limitate. D'altra parte, l'acqua profonda delle falde, può presentare una elevata concentrazione di ^{222}Rn rispetto alle acque superficiali. In Italia gli enti preposti alla misura del radon nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge.

Le principali fonti di inquinamento da radon all'interno degli ambienti confinati sono: il suolo i materiali da costruzione l'acqua Il radon prodotto nel suolo è in grado di diffondersi fino ad arrivare in superficie. Un terreno ghiaioso o ricco di fessurazioni consentirà al gas di muoversi con facilità attraverso gli strati rocciosi, mentre gli strati argillosi ricchi di acqua presenteranno una certa resistenza al suo passaggio. I materiali da costruzione solitamente rappresentano una fonte di radon indoor di secondaria importanza rispetto al suolo; tuttavia in alcuni casi possono essere la causa principale. Alcune rocce come graniti e porfidi, spesso usati in edilizia e alcuni materiali da costruzione tipici italiani, come il tufo e la pozzolana, contengono infatti un alto tenore di uranio, progenitore del radon. La misurazione del gas radon, entrerà in vigore entro il 6 febbraio 2018, entro quella data bisognerà attrezzarsi per evitare sanzioni o addirittura la chiusura dell'attività.

Normativa

La Regione Puglia, recependo la Direttiva Euratom 59/2013 ha emanato la legge regionale 30/16 e succ. mod., nelle quali si stabiliscono i limiti di soglia del gas Radon a 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva su due semestri, prescrivendo le attività di monitoraggio, della durata di un anno; tali misure vanno ripetute ogni 10 anni su immobili di nuova costruzione ed ogni 5 anni sugli immobili esistenti. La mancata trasmissione dei risultati ha come effetto la decadenza del certificato di agibilità.

Soggetti obbligati

Sono obbligate tutte le imprese la cui sede abbia una estensione maggiore di 20 mq. Per quanto riguarda gli edifici già esistenti, **i soggetti obbligati sono** gli esercenti di **tutte le attività aperte al pubblico** (studi medici, negozi, biblioteche,...) e di **quelle relative all'istruzione** (asili nido, scuole materne, scuole di grado superiore,...); questi devono avviare le misurazioni dei livelli del gas radon in tutti i locali dell'immobile interessato, e trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.

La trasmissione degli esiti è effettuata tramite dichiarazione scritta redatta sotto la responsabilità di un tecnico abilitato ad effettuare le misurazioni.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni relative agli edifici esistenti, il comune concede un ulteriore termine di trenta giorni; la eventuale infruttuosa scadenza degli adempimenti comporterà la sospensione.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 7 febbraio 2018

Pier Luigi Giannachi